

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2369 del 17/05/2019
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA MASSARI FAUSTO & C. SNC. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) LOC. CA' VERDE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2435 del 17/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA MASSARI FAUSTO & C. SNC. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE LOC. CA' VERDE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la D.D. n. 1748 del 12.10.2009 con cui la Provincia di Piacenza autorizzava la ditta MASSARI FAUSTO & C. snc (c.f. 01115500330) ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione porte e finestre in legno svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone loc. Cà Verde; tale autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento unico n. 13603 del 15.12.2009;
2. l'istanza pervenuta tramite il SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone (prot. Arpa n. 29512 del 22.2.2019 e n. 30826 del 25.2.2019) con cui la ditta MASSARI FAUSTO & C. SNC (c.f. 01115500330) chiedeva l'AUA ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13 per l'attività di produzione serramenti in legno, PVC, alluminio svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone loc. Cà Verde;
3. la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 32163 del 27.2.2019 con cui il consulente della ditta provvedeva a trasmettere direttamente le schede di sicurezza al quale risultano, peraltro, correttamente caricate sul portale;
4. i chiarimenti prodotti dal consulente della ditta con nota acquisita al prot. Arpa n. 43540 del 18.3.2019;

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire il seguente titolo ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;

Appurato che:

- per quanto attiene l'impatto acustico viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
- le modifiche consistono nella realizzazione di due nuove emissioni: E7 derivante dalla linea finestre e linea persiane nel reparto falegnameria ed E8 derivante dal banco taglio profili in alluminio e PVC;
- il silo per la raccolta del truciolo e della polvere di legno (E5) ha un'emissione attraverso un serie di finestrelle a valle della sezione filtrante per cui non risulta convogliabile ad un unico punto di emissione per cui il monitoraggio periodico viene effettuato solo su una singola finestrella, ritenuta rappresentativa anche delle altre. Pertanto il gestore propone l'installazione di un manometro differenziale per monitorare lo stato di conservazione delle maniche filtranti e l'adozione di un registro per l'annotazione dei valori rilevati al manometro e gli interventi di manutenzione e pulizia;
- la caldaia alimentata a truciolo e legna (emissione E6) si configura quale medio impianto di combu-

stione ed ha un bruciatore a biomassa con potenza pari a 1163 kW nonché un bruciatore a gas metano (325-660 kW) di supporto soprattutto per gli avviamenti;

- sarà ridotto il consumo di prodotti vernicianti e diluenti ad un massimo di 90 kg/g per un'emissione totale di 800 kg/anno;
- l'attività sarà svolta per un massimo di 250 gg/anno;
- la temperatura di lavoro delle piastre per la termosaldatura del PVC è di circa 200°C conseguentemente viene riferito che durante la saldatura non si riscontra la depolimerizzazione del PVC;

Acquisiti i seguenti contributi:

1. nota n. 35471 del 2.4.2019 (prot. Arpae n. 53213 del 3.4.2019) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole ritenendo che in considerazione del materiale impiegato e della lavorazioni eseguite (saldatura di profili in PVC), che debbano essere previsti un numero di ricambi d'aria sufficienti a consentire un'adeguata aerazione dei locali, al fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti nell'emissione diffusa di sostanze potenzialmente pericolose all'interno dell'ambiente di lavoro. Contestualmente era ricordato che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione (aspirazione linea serramenti in legno) e gli stessi parametri microclimatici;
2. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 53309 del 3.4.2019;
3. parere favorevole formulato dal Comune di Borgonovo Val Tidone con nota n. 4667 del 27.4.2019 (prot. Arpae n. 68937 del 2.5.2019) per quanto attiene le emissioni in atmosfera;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R."*;
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di serramenti in legno, PVC ed alluminio" svolta dalla ditta MASSARI FAUSTO & C. SNC (c.f. 01115500330) svolta nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone loc. Cà Verde. La presente autorizzazione comprende e sostituisce il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;

2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 FRONTALE DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m

EMISSIONE E2 FRONTALE DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m

EMISSIONE E3 FRONTALE DI VERNICIATURA

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m

EMISSIONE E4 FORNO DI ESSICCAZIONE

Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m

EMISSIONE E5 SILOS

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E6 IMPIANTO TERMICO BIOMASSA – P=1163 kW – METANO P=660 kW

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/g
Durata massima annua	180 gg/a
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti in caso di alimentazione a biomassa:	
materiale particolare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (espressi come CO)	150 mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	10 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

Concentrazione massima ammessa di inquinanti in caso di alimentazione
a metano:

materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

in caso di alimentazione simultanea sia con metano sia con biomasse l'impianto si configura quale multicomcombustibile, pertanto i limiti sono definiti in base al criterio definito dal paragrafo 1.4 della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06: ossia

- calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
- addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile.

EMISSIONE E7 LINEA FINESTRE E LINEA PERSIANE REPARTO FALEGNAMERIA

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE E8 BANCO TAGLIO LINEA TAGLIO PROFILI ALLUMINIO E PVC

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	250 gg/a
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: materiale particellare	10 mg/Nm ³

- a) i combustibili utilizzati, gas di rete (cd. Metano) e la biomassa (trucioli e polvere di legno), devono essere conformi a quanto stabilito dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) l'impianto di cui all'emissione E6 deve rispettare quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs. 152/06 e le pertinenti prescrizioni indicate nella sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto medesimo;
- c) **per l'impianto di combustione generante E6, che si configura quali medi impianti di combustione esistente rientrante nel titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE;**
- d) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse. Tra tali misure rientra la previsione di un numero di ricambi d'aria sufficienti a consentire un'adeguata aerazione dei locali, al fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti nell'emissione diffusa di sostanze potenzialmente pericolose;
- e) il camino di emissione E5 deve essere accessibile nel rispetto essere delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- f) i camini di emissione E1, E2, E3, E4, E6, E7 ed E8 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- g) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;

- UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI CEN/TS 16429 o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) per la determinazione dell'**acido cloridrico**;
- h)** per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- i)** i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E6 (durante l'alimentazione a biomasse), E7 ed E8 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- j)** fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E5 il gestore può non effettuare monitoraggi periodici nel rispetto delle condizioni di cui al punto m);
- k)** la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- l)** le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;
- m)** i sistemi di abbattimento devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza. A tal fine le operazioni di manutenzione degli stessi nonché i livelli di pressione registrati, con frequenza almeno settimanale, dal manometro differenziale del filtro di E5 devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n)** il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 90 kg/d, per un'emissione massima annua di COV pari a 800 kg/anno;
- o)** per l'attività di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente non superiore al 10% in massa; nel solo caso di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente non superiore al 15% in massa;
- p)** l'attività di verniciatura deve essere svolta nelle apposite cabine, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato, in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di materiale particolato pari a 3 mg/Nm³ il gestore può non effettuare monitoraggi periodici durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti;
- q)** durante la fase di essiccazione deve essere rispettato un limite di concentrazione di COV (espressi come Ct_{tot}) pari a 50 mg/Nm³, fermo restando il rispetto di tale limite, il gestore può non effettuare controlli durante tale operazione;
- r)** devono essere usati tutti i sistemi in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- s)** le ore di funzionamento delle emissioni derivanti dagli impianti di verniciatura ed essiccazione, i consumi di prodotti vernicianti e diluenti, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- t)** **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere **predisposta** una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- u)** il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare i due mesi;
- v)** il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni nuovi o

modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

w) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi delle emissioni E7 ed E8 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi nonché l'esito di un monitoraggio ad E6 (che può ritenersi valido quale monitoraggio annuale);

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione (aspirazione linea serramenti in legno) e gli stessi parametri microclimatici;

4. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce, a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati, la D.D. n. 1748 del 12.10.2009 con cui la Provincia di Piacenza autorizzava la ditta MASSARI FAUSTO & C. snc (c.f. 01115500330) ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento unico n. 13603 del 15.12.2009;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.